

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 3426 e 2607-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 13 dicembre 2005

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio,
fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 (n. 3426)

**presentato dal Ministro degli affari esteri
e dal Ministro per i beni e le attività culturali
di concerto col Ministro per gli affari regionali
col Ministro dell'economia e delle finanze
col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

(V. Stampato Camera n. 5373)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 maggio 2005

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 maggio 2005*

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea del paesaggio,
fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 (n. 2607)

d'iniziativa dei senatori MARTONE, BOCO, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, CORTIANA, DE PETRIS, CARELLA, DONATI, MUZIO, BARATELLA, OCCHETTO, CAVALLARO, BONAVITA, DE ZULUETA, LABELLARTE, RIGONI, PESSINA, LIGUORI, IOVENE, COVIELLO, SODANO Tommaso, MALABARBA, BATTAGLIA Giovanni, DE PAOLI, ZANDA, BEDIN, PETERLINI, GUBERT, LONGHI, FILIPPELLI, DATO, TOIA, BASSANINI e FLAMMIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 2003

*del quale la Commissione propone l'assorbimento
nel disegno di legge n. 3426*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	6
– della 5 ^a Commissione permanente	»	7
Disegni di legge		
– n. 3426, d’iniziativa del Governo	»	8
– n. 2607, d’iniziativa dei senatori Martone ed altri	»	9

ONOREVOLI SENATORI. – I disegni di legge in esame si prefiggono di ratificare la Convenzione europea sul paesaggio, adottata nel 2000 dal Comitato dei Ministri della cultura e dell'ambiente del Consiglio d'Europa ed entrata poi in vigore il 1° marzo 2004. Il testo oggetto della presente ratifica trae origine da un ampio dibattito avviato nel 1994 a seguito della risoluzione n. 256 della Conferenza permanente dei poteri locali e regionali dell'Europa, con la quale si invitava il Congresso dei poteri locali e regionali ad elaborare una Convenzione quadro sulla gestione e la protezione del paesaggio naturale e culturale di tutta l'Europa; elaborazione che condusse quindi alla predisposizione di uno specifico progetto e all'approvazione della Convenzione citata.

Nel merito, il documento di cui si propone la ratifica mira ad incoraggiare le autorità pubbliche ad adottare, a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, delle politiche e delle misure per la protezione, la gestione e lo sviluppo dei paesaggi europei. In particolare, la Convenzione propone misure volte a formulare delle «politiche del paesaggio» e ad incentivare l'interazione tra le autorità locali e centrali, così come la cooperazione transfrontaliera in materia di protezione dei paesaggi.

Esaminando più da vicino l'articolato dell'atto europeo, appaiono particolarmente rilevanti da un lato la concezione del paesaggio – formulata all'articolo 1 – quale parte di territorio così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni, dall'altro lato quanto disposto all'articolo 2, ove si rende applicabile la Convenzione a tutto il territorio delle Parti, contem-

plando sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana, sia i paesaggi degradati. Da quest'ultimo punto di vista è significativa l'applicazione delle disposizioni convenzionali agli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani, nonché ai paesaggi terrestri e alle acque interne e marine. Merita poi di essere segnalato l'articolo 5, che prevede che ogni Parte si impegni al riconoscimento giuridico del paesaggio quale componente essenziale della vita delle popolazioni ed espressione delle diversità di un comune patrimonio e che al contempo il paesaggio medesimo dovrà essere contemplato in tutte le politiche del territorio, anche in quelle a carattere sociale, culturale ed economico. Specifiche misure da adottare da parte degli Stati aderenti vengono inoltre individuate all'articolo 6, con riferimento alla sensibilizzazione dei soggetti pubblici e privati verso il valore del paesaggio e della sua trasformazione, alla formazione di specialisti del settore e di professionisti pubblici e privati, alla educazione nell'ambito scolastico ed universitario.

Il capitolo III della Convenzione affronta invece il tema della cooperazione fra i Paesi europei aderenti, che dovrà attuarsi attraverso lo scambio reciproco e la raccolta delle esperienze di ricerca e di attività inerenti al paesaggio e mediante l'elaborazione di programmi comuni di valorizzazione del paesaggio. E' peraltro prevista l'istituzione di un Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa, che può essere attribuito agli enti locali e regionali che abbiano attuato un'efficace politica del paesaggio, ma anche ad organizzazioni non governative che abbiano fornito un apporto rilevante alla sua salvaguardia,

gestione o pianificazione. In proposito, si precisa che l'eventuale onere di tale Premio, che potrebbe anche avere solo carattere simbolico, sarà a carico del bilancio del Consiglio d'Europa, organizzazione dotata di proprie risorse finanziarie, e non dei singoli Stati membri.

Da ultimo, si sottolinea il contenuto dell'articolo 15, che dispone che ogni Paese firmatario indichi il territorio o i territori in cui si applicherà la presente Convenzione, designazione successivamente estendibile o revocabile. Si introduce così una facoltà di applicazione parziale al fine di sperimentare l'applicabilità a territori specifici ovvero a territori con determinate caratteristiche o di particolare valenza.

In conclusione, va posto in evidenza che l'opportunità della ratifica risiede anche nel ruolo svolto dall'Italia già in sede di negoziato in occasione della stesura del testo della Convenzione. Si tratta pertanto di confermare l'impegno italiano in un settore nel quale l'Italia può oggettivamente vantare un patrimonio di assoluto rilievo mondiale e la cui tutela è tra i principi fondamentali della Carta costituzionale. Del resto, la disciplina introdotta dalla Convenzione, ancor prima

della ratifica, ha già avuto incidenza sulla stesura del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Allo stesso tempo, in data 19 aprile 2001, è stato firmato un Accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali ed i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio, che prevede che tali amministrazioni, sino all'approvazione della legge di ratifica della Convenzione europea sul paesaggio, si attengano ai principi della Convenzione stessa nella definizione, tutela e valorizzazione del paesaggio italiano.

Si rileva, infine, che i due provvedimenti congiuntamente esaminati, di cui si auspica l'approvazione, sono identici nel contenuto, tranne per l'articolo 3 del testo governativo, concernente l'entrata in vigore, che invece è assente nel progetto a firma del senatore Martone.

Per le ragioni sopra esposte, la Commissione invita pertanto l'Assemblea ad approvare il disegno di legge n. 3426, proponendo contestualmente l'assorbimento dell'Atto Senato n. 2607.

PROVERA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

15 novembre 2005

La Commissione, esaminati i disegni di legge esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: GRILLOTTI)

29 novembre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE N. 3426

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 2607

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 della Convenzione stessa.

